

20 Gennaio 2026

Il recepimento della seconda direttiva europea sul credito ai consumatori (CCD2)

Premessa

Il 9 gennaio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 212 (“**Decreto**”) in recepimento della Direttiva (UE) 2023/2225 (“**CCD2**”), relativa ai contratti di credito ai consumatori.

La disciplina dettata dalla CCD2 rappresenta un importante passo in avanti nell’evoluzione del quadro normativo europeo: non solo rafforza la protezione dei consumatori, ma avvia un processo di trasformazione del mercato del credito orientato ad una maggiore responsabilità degli operatori.

I finanziatori e gli intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni del Decreto entro il **20 novembre 2026** oppure entro **novanta giorni** dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione adottate dalla Banca d’Italia.

Il nuovo perimetro applicativo della disciplina del credito al consumo

Il Decreto interviene profondamente sulle previsioni del Testo Unico Bancario (“**TUB**”) riguardanti il credito ai consumatori modificandone, in primo luogo, l’**ambito di applicazione**. Tra le novità più rilevanti, si segnala:

- esclusione dall’applicazione della disciplina per i contatti di valore superiore a **100.000 euro** (in luogo della soglia dei 75.000 euro);
- introduzione di un **regime semplificato** per (i) i contratti di credito di importo inferiore ai 200 euro, (ii) i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri e (iii) i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo e qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme (in luogo della precedente esenzione dalla disciplina);
- esclusione delle **dilazioni di pagamento** al sussistere di determinate condizioni;
- estensione della disciplina del credito al consumo ad alcuni modelli di **Buy Now Pay Later**.

Gli impatti sul *Buy Now Pay Later*

Il Decreto integra l’articolo 122 TUB e chiarisce che la disciplina del credito al consumo si estende ad alcuni schemi operativi di *Buy Now Pay Later*.

In particolare, nelle ipotesi in cui il fornitore di beni o il prestatore di servizi offre al consumatore una dilazione di pagamento sulla base di accordi con soggetti terzi autorizzati alla concessione di finanziamenti ed il credito venga successivamente ceduto *pro soluto* a tali soggetti, il cessionario sarà tenuto a rispettare integralmente la disciplina del credito al consumo.

Di conseguenza, i prodotti *Buy Now Pay Later* che rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto saranno soggetti alle norme in materia di, ad esempio, **valutazione del merito creditizio, informativa precontrattuale, trasparenza delle condizioni economiche, diritti di recesso e tutele in caso di inadempimento**.

Gli operatori sono dunque chiamati ad adattare i processi interni ed i relativi modelli di *business*, assicurandosi che la loro operatività rispetti pienamente le regole sul credito al consumo.

Contratti e comunicazioni

In materia di contratti e comunicazioni, il Decreto modifica l'articolo 125-bis TUB specificando che non solo i contratti, ma anche le relative **modifiche** devono essere redatti su **supporto cartaceo** o su **altro supporto durevole** così come le **comunicazioni riguardanti le modifiche unilaterali del contratto**.

Con riferimento alla **nullità delle clausole contrattuali**, il Decreto interviene per precisare le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 117, comma 6, TUB al credito ai consumatori evidenziando che la nullità della clausola contrattuale si verifica in caso di difformità della stessa rispetto alle informazioni riguardanti i tassi, i prezzi e le condizioni fornite al consumatore nell'informativa personalizzata di cui all'articolo 124 TUB.

Per quanto riguarda il **diritto di recesso**, il Decreto integra l'articolo 125-ter del TUB stabilendo che, qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni necessarie, il termine di recesso scade 12 mesi e 14 giorni dopo la conclusione del contratto, salvo che il consumatore non sia stato informato dell'esistenza stessa del diritto di recesso.

Valutazione del merito creditizio

Il Decreto modifica il testo dell'articolo 124-bis TUB per migliorare la disciplina sulla valutazione del merito creditizio con l'introduzione, tra le altre, del diritto del consumatore di richiedere l'intervento umano quando la valutazione si basa, anche solo parzialmente, su sistemi automatizzati di trattamento dei dati. La valutazione deve esser effettuata anche nell'interesse del debitore per evitare pratiche non responsabili in materia di concessioni di prestiti e sovraindebitamento.

In particolare, i finanziatori dovranno dotarsi di procedure interne sulla valutazione del merito creditizio, oggetto di costante aggiornamento affinché la valutazione si fondi su dati necessari e proporzionati che siano opportunamente verificati.

Lexitor ed estinzione anticipata del finanziamento

Per quanto riguarda il rimborso anticipato del finanziamento, il Decreto modifica l'articolo 125-sexies TUB per recepire quanto previsto all'articolo 29 della CCD2 ed in linea con la Sentenza della Corte di Giustizia *Lexitor* (Causa C-383/18).

A tal fine, fermo restando il diritto del consumatore a rimborsare anticipatamente il credito, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, il Decreto interviene per chiarire che, ai fini del **calcolo della riduzione** cui il consumatore ha diritto devono essere presi in considerazione **tutti i costi** posti dal finanziatore a carico del consumatore.

Inoltre, la riduzione del costo totale del credito deve essere proporzionata alla durata residua del contratto di credito e deve **comprendere** anche i **costi che non dipendono dalla durata di tale contratto di credito** – inclusi quelli relativi ad attività pienamente esaurite all'atto della concessione del credito – e le spese addebitate dal finanziatore a favore di un terzo.

Sono escluse dal calcolo della riduzione le imposte e le spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest'ultimo dal consumatore e che non dipendono dalla durata del contratto di credito.

Intermediari del credito e creditori a titolo accessorio

Il Decreto interviene anche sul decreto legislativo 141/2010 (“**Decreto 141**”) per ridefinire i confini delle attività di fornitori di beni e prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio.

In particolare, tramite il nuovo articolo 12-bis (riguardante la “*Registrazione e vigilanza dei fornitori di beni o prestatori di servizi che operano come intermediari del credito o creditori a titolo accessorio*”), i fornitori di beni o servizi che offrono **dilazioni di pagamento** oppure **svolgono attività di intermediazione creditizia** per l’acquisto di beni o servizi a **titolo accessorio** – che siano diversi dalle microimprese e dalle PMI – sono tenuti ad iscriversi in un registro pubblico informatizzato istituito dall’Organismo Agenti e Mediatori (“**OAM**”), fatte salve le ipotesi in cui questi ultimi operino per beni e servizi *da essi stessi* offerti.

Le novità per i prestatori di servizi di *crowdfunding*

Il legislatore modifica l’articolo 12 del Decreto 141 per esentare i fornitori di servizi di *crowdfunding* dalla disciplina in materia di agenzia e mediazione creditizia nel caso in cui prestino la propria attività solo nei confronti delle imprese (e, quindi, non dei consumatori).

In particolare, si chiarisce che, nel caso in cui i fornitori di servizi di *crowdfunding* svolgano un’attività di intermediazione creditizia nei confronti dei consumatori, saranno tenuti – limitatamente a tale attività – al rispetto delle regole della CCD2 sugli intermediari del credito e, correlativamente, all’iscrizione presso il registro OAM in qualità di mediatori.

This document is delivered for informative purposes only.
It does not constitute a reference for agreements and/or commitments of any nature.
For any further clarification or research please contact:

Paolo Bordi
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Diritto dei mercati finanziari

Roma | +39 06 478751
pbordi@gop.it

Emanuele Grippo
Partner
Co-Responsabile dipartimento
Diritto dei mercati finanziari

Milano | +39 02 763741
emgrippo@gop.it

Claudia Colomba
Counsel
Diritto dei mercati finanziari

Roma | +39 06 478751
ccolomba@gop.it

Anna Maria Pavone
Managing Associate
Diritto dei mercati finanziari

Milano | +39 02 763741
ampavone@gop.it

Lorenzo Ferraglioni
Associate
Diritto dei mercati finanziari

Roma | +39 06 478751
lferraglioni@gop.it



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20